

REG 05

REGOLAMENTO

UTILIZZO

LABORATORI DI ANALISI TECNICHE

COPIA N°: _____ DESTINATARIO : RSPP

Approv. DS	Firma RSPP.	Data emiss.	n° rev.	Motivazi one della revisione
		28/02/2011	0	

I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l'incolumità fisica del personale che vi opera, il cui comportamento dovrà essere improntato alla massima attenzione nell'uso dei macchinari e delle attrezzature, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Accesso ai locali

1. L'accesso ai locali del laboratorio è consentito solo alle persone espressamente autorizzate dal D.S. con documento scritto.
2. Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti di chimica, nonché gli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica, gli aiutanti tecnici e il personale ausiliario espressamente indicato dal D.S.G.A. .
3. Il D.S. nomina all'inizio di ogni anno scolastico un responsabile di laboratorio (sub-consegnatario)
4. L'accesso al Laboratorio, in orario diverso da quello ufficiale, per classi dell'Istituto o di altre scuole, con Insegnanti che non siano della materia specifica, è consentito qualora ci sia l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e il Responsabile sub-consegnatario del Laboratorio ne sia informato.
5. I docenti non espressamente autorizzati che intendono accedere ai locali ed usufruire delle attrezzature per periodi limitati, devono avanzare, previo accordo con il coordinatore del laboratorio, richiesta scritta al D.S.; nella richiesta devono essere indicati: data, ora, classe, personale coinvolto, attrezzatura che si desidera utilizzare, nonché breve descrizione dei lavori che si intende eseguire.
6. Tutto il personale dell'istituto, nonché terzi, che per motivi non espressamente legati alle attività di laboratorio, devono comunque accedere ai locali di quest'ultimo, sono tenuti a sostare solo presso l'entrata dei locali adibiti alla preparazione delle esercitazioni o nella sala attigua.
7. Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature, ha libero accesso solo se accompagnato dal personale autorizzato.
8. I locali del laboratorio devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori.
9. Gli studenti accedono ai locali del laboratorio solo se accompagnati da un docente responsabile.
10. Eventuali visite ai locali del laboratorio devono essere autorizzate dal responsabile di laboratorio e comunque guidate da personale autorizzato.

Uso delle attrezzature e dei prodotti chimici

1. E' vietato l'uso, la produzione o la sintesi di sostanze cancerogene e mutagene classificate con le frasi di rischio R45, R46 ed R49.
2. L'uso di qualunque attrezzatura e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti di chimica, agli I.T.P. responsabili delle esercitazioni di chimica ed agli aiutanti tecnici.
3. Detto personale, in possesso di formazione propria specifica necessaria per la nomina nella mansione, deve essere informato e formato ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. leg. 81/08 relativo ai rischi per la sicurezza e la salute derivati dall'uso delle attrezzature e dei prodotti chimici presenti nel laboratorio.
4. Al personale ausiliario sono attribuiti compiti di mera pulizia dei locali previa formale informazione a cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel laboratorio.
5. Il personale autorizzato di cui al punto 1 si intende anche qualificato e quindi responsabile del proprio operato soprattutto per ciò che concerne le norme di sicurezza.
6. E' possibile utilizzare solo le attrezzature di cui si conoscono i manuali di uso e le sostanze di cui si conoscono le schede di sicurezza.
7. E' vietata qualsiasi manomissione o riparazione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio senza esplicita autorizzazione del DS, previa redazione di apposito progetto ed adozione dei Dispositivi di Protezione necessari; nonché messa a conoscenza del responsabile del laboratorio che lo comunicherà a tutti i frequentatori dello stesso.

Approv. DS	Firma RSPP.	Data emiss.	n° rev.	Motivazi one della revisione
		28/02/2011	0	

8. I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all'interno dei locali devono:
- informare gli studenti e le relative famiglie sulle norme di comportamento da osservare come previsto;
 - ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all'uso di prodotti e delle attrezzature.

Uso Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

1. Nei locali del laboratorio, è obbligatorio l'uso del camice in cotone.
2. E' obbligatorio agli Utenti del Laboratorio (Allievi, Assistenti Tecnici e Insegnanti) di indossare e avere al seguito i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.): guanti in gomma, appositi occhiali di protezione con chiusura laterale. Usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi.
3. Gli Allievi sprovvisi di D.P.I. non possono partecipare alle esercitazioni.
4. Durante qualsiasi esperimento, le cappe aspiranti devono essere in funzione.

Norme di Comportamento Generali

In laboratorio è vietato:

- fumare;
- mangiare;
- tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui;
- aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca;
- spostare e/o asportare materiali;
- usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d'uso presso l'insegnante;
- smaltire i reflui senza consultare l'insegnante;
- usare mezzi antincendio senza necessità;
- toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette.

In laboratorio è obbligatorio:

- Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti.
- Usare i DPI;
- gli Allievi devono obbligatoriamente dichiarare agli Insegnanti ogni infortunio a loro capitato, immediatamente, anche se di piccola entità;
- gli Insegnanti devono denunciare al Dirigente Scolastico gli infortuni che sono accaduti e, successivamente, studiare i metodi per impedire che si verifichino ulteriormente.
- i rifiuti solidi urbani (RSU) vanno gettati negli appositi cestini e non in altri;
- carte da filtro, ovatta, carta asciugamani e spugne imbrattate di sostanze chimiche devono essere messe negli appositi cestini posti nei banconi di Laboratorio;

Norme di comportamento per gli studenti

1. Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile.
2. Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i casi di palese responsabilità individuale.
3. In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell'utilizzo del materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno o da lui utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante o l'ITP dovranno tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti.
4. Gli studenti non possono usare strumenti, attrezzature e prodotti chimici se non dietro personale autorizzazione dell'insegnante.

Approv. DS	Firma RSPP.	Data emiss.	n° rev.	Motivazi one della revisione
		28/02/2011	0	

5. All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare l'insegnante o l'ITP.
6. Al termine dell'esercitazione le varie attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate in perfetta efficienza all'Insegnante o ITP responsabile.
7. I singoli Allievi o le Classi responsabili di rotture o danneggiamenti (vetreria, apparecchi e quant'altro) sono tenuti al risarcimento dei danni provocati.

Responsabilità del preposto

1. Si individua come preposto l'insegnante teorico o tecno-pratico che in quel momento conduce una determinata attività laboratoriale.
2. Ai sensi del DM 382 del 29/9/98, si identificano come lavoratori gli studenti quando coinvolti nelle attività di laboratorio.
3. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lg 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifici durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

COPIA

Approv. DS	Firma RSPP.	Data emiss.	n° rev.	Motivazione della revisione
		28/02/2011	0	